CHE AUTORIZZA LA FORMAZIONE DI SOCIETA' ED ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO

Art. 10

Non potra' essere ammessa alcuna opposizione, ne' sequestro, sopra i capitali depositati in conto corrente, alle casse di tali Istituzioni e Societa', ne' sulle somme costituenti i prestiti o crediti aperti dalle medesime.

Versione in vigore dal 22 luglio 1869, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la formazione di Societa' ed Istituti di credito agrario
Estremi	Legge 21 giugno 1869, n. 5160
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1869

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-formazione-di-societa-ed-istituti-di-credito-agrario/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it